



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER
LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
(ICCU)

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI CATALOGAZIONE

Bozza approvata dal Primo Incontro di esperti promosso dall'IFLA per un codice internazionale di catalogazione, Francoforte sul Meno, 2003¹

Introduzione

La Dichiarazione di Principi – comunemente nota come *Principi di Parigi* – fu approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione nel 1961. L'obiettivo di servire come base per una standardizzazione internazionale della catalogazione è stato sicuramente raggiunto: la maggior parte dei codici di catalogazione, elaborati da allora in poi in tutto il mondo, segue i *Principi* rigorosamente o almeno a un grado elevato.

Più di quarant'anni dopo, è diventato ancor più auspicabile condividere un insieme comune di principi internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti utilizzano OPAC (Online Public Access Catalogues) di tutto il mondo. Ora l'IFLA, all'inizio del ventunesimo secolo, si è assunta l'onere di adeguare i *Principi di Parigi* a obiettivi che siano adatti a cataloghi on-line di biblioteche e non solo a questi. Il primo di tali obiettivi è quello di servire l'interesse degli utenti del catalogo.

I nuovi principi sostituiscono i *Principi di Parigi* e li estendono dalle sole opere testuali a tutti i tipi di materiali e dalla sola scelta e forma dell'accesso a tutti gli aspetti delle registrazioni bibliografiche e di autorità utilizzate nei cataloghi di biblioteca.

Questa bozza di principi tratta i seguenti punti:

1. Ambito di applicazione
2. Entità, attributi e relazioni
3. Funzioni del catalogo
4. Descrizione bibliografica
5. Punti di accesso
6. Registrazioni di autorità
7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

I nuovi Principi si basano sulle grandi tradizioni catalografiche del mondo² ma anche sui modelli concettuali dei documenti IFLA *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR) e *Functional Requirements and Numbering for Authority Records* (FRANAR), che estendono i *Principi di Parigi* al campo della catalogazione per soggetti.

¹ Traduzione a cura di: Maria De Panicis (Biblioteca nazionale centrale di Roma), Isa de Pinedo (Commissione RICA), Mauro Guerrini (Università di Firenze) con Pino Buizza (Biblioteca Queriniana di Brescia), Cristina Magliano (ICCU), Paola Manoni (Biblioteca Apostolica Vaticana).

² *Rules for a dictionary catalog* / Charles A. Cutter. – 4th ed., rewritten. Washington, D.C. : Government Printing Office, 1904; *Heading and canons* / S.R. Ranganathan. – Madras [India] : S. Viswanathan, 1955 ; *Principles of Cataloging : Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging* / Seymour Lubetzky. - Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969

È auspicabile che questi principi possano incrementare la condivisione internazionale di dati bibliografici e di autorità e guidare gli estensori di regole di catalogazione nel loro impegno per l'elaborazione di un codice internazionale di catalogazione.

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI CATALOGAZIONE

Bozza finale, 19 dicembre 2003

1. Ambito di applicazione

I Principi qui enunciati sono concepiti come guida allo sviluppo di codici di catalogazione. Si applicano a registrazioni bibliografiche di autorità e a cataloghi correnti di biblioteca. Possono anche applicarsi a bibliografie e archivi di dati creati da biblioteche, archivi, musei ed altre istituzioni.

Essi intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione, descrittiva e per soggetti, di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica.

Il principio fondamentale, per la costruzione dei codici di catalogazione dovrà essere quello di servire l'interesse degli utenti del catalogo.

2. Entità, attributi e relazioni

2.1. Entità nelle registrazioni bibliografiche

Per la creazione di registrazioni bibliografiche vanno prese in considerazione le seguenti entità che riguardano i prodotti del lavoro intellettuale o artistico:

Opera
Espressione
Manifestazione
Documento³

2.1.1. Le registrazioni bibliografiche devono rispecchiare, tipicamente, le manifestazioni, le quali possono essere costituite da una raccolta di opere, una singola opera, una parte componente di un'opera. Le manifestazioni possono presentarsi in una o più unità fisiche.

In genere, si deve creare una registrazione bibliografica separata per ciascun formato fisico (manifestazione).

2.2. Entità nelle registrazioni di autorità

Le registrazioni di autorità devono documentare forme controllate di nomi almeno per le persone, le famiglie, gli enti⁴ e i soggetti. Le entità che servono come soggetti di opere comprendono:

Opera
Espressione
Manifestazione
Documento
Persona

³ Costituiscono le entità del I Gruppo nel modello *FRBR/FRANAR*.

⁴ Persone, famiglie ed enti costituiscono le entità del II Gruppo del modello *FRBR/FRANAR*.

Famiglia
Ente
Concetto
Oggetto
Evento
Luogo⁵.

2.3. Attributi

Gli attributi che identificano ciascuna entità devono essere usati come elementi nelle registrazioni bibliografiche e di autorità.

2.4. Relazioni

Le relazioni bibliograficamente significative fra le entità devono essere identificate nel catalogo.

3. Funzioni del catalogo

Le funzioni del catalogo devono consentire all'utente⁶:

3.1. di reperire risorse bibliografiche, in una raccolta (reale o virtuale) come risultato di una ricerca in cui si utilizzano attributi o relazioni delle risorse:

3.1.1. per **localizzare** una singola risorsa

3.1.2. per **localizzare** insiemi di risorse che rappresentino:

tutte le risorse che appartengono alla stessa opera

tutte le risorse che appartengono alla stessa espressione

tutte le risorse che appartengono alla stessa manifestazione

tutte le opere ed espressioni di una determinata persona, famiglia o ente

tutte le risorse su un determinato soggetto

tutte le risorse definite secondo altri criteri (come lingua, paese di pubblicazione, data di pubblicazione, formato fisico, etc.), di solito utilizzati per una ulteriore selezione sui risultati della ricerca.

Si concorda che, per ragioni economiche, alcuni cataloghi di biblioteca saranno carenti di registrazioni bibliografiche per parti componenti di opere o per singole opere all'interno di altre opere.

3.2. di identificare una risorsa bibliografica o un agente (cioè, di avere conferma che l'entità descritta in una registrazione corrisponda a quella cercata o distinguere tra due o più entità con caratteristiche simili);

⁵ Concetto, oggetto, evento e luogo costituiscono le entità del III Gruppo descritte nel modello *FRBR/FANAR* [Nota: Ulteriori entità potranno essere identificate in futuro, come ad es, per *FANAR*, il marchio di fabbrica, i codici identificativi, etc. (l'elenco verrà opportunamente aggiornato non appena il rapporto *FANAR* sarà disponibile in forma definitiva)].

⁶ Le funzioni 3.1 – 3.5 sono basate su: *The intellectual foundation of information organization* / Elaine Svenonius. Cambridge, MA : MIT Press, c2000. ISBN 0-262-19433-3, p.18

3.3. di **selezionare** una risorsa bibliografica che sia appropriata alle necessità dell'utente (cioè, di scegliere una risorsa che risponda ai requisiti posti dall'utente per quanto riguarda contenuto, formato fisico, etc. oppure di rifiutarla in quanto inadeguata alle sue esigenze);

3.4. di **acquisire** o **ottenere** l'accesso ad un documento descritto (cioè, di fornire informazioni che consentano all'utente di ottenere un documento mediante acquisto, prestito, etc. o accedere a un documento in modalità elettronica, tramite una connessione on-line ad una fonte remota); oppure di acquisire o di ottenere una registrazione di autorità o bibliografica;

3.5. di **navigare** in un catalogo (attraverso la disposizione logica delle informazioni bibliografiche e la presentazione di chiare modalità di movimento, compresa la presentazione delle relazioni tra opere, espressioni, manifestazioni e documenti).

4. Descrizione bibliografica

4.1. La parte descrittiva della registrazione bibliografica deve basarsi su uno standard accettato a livello internazionale.⁷

4.2. Le descrizioni possono essere a vari **livelli di completezza**, basati sulle finalità del catalogo o archivio bibliografico.

5. Punti di accesso

5.1. Norma generale

I punti di accesso per il recupero di registrazioni bibliografiche e di autorità devono essere formulati seguendo i principi generali (vedi **1. Ambito di applicazione**). Essi possono essere controllati o non controllati.

Punti di accesso non controllati possono includere elementi come il titolo proprio quale appare su una manifestazione o parole chiave aggiunte o presenti in una parte qualsiasi di una registrazione bibliografica.

Punti di accesso controllati provvedono alla coerenza necessaria per localizzare insiemi di risorse e devono essere normalizzati secondo uno standard. Le forme normalizzate (dette anche "intestazioni autorizzate") devono essere trascritte in registrazioni di autorità unitamente alle forme varianti utilizzate come rinvii.

5.1.1. Scelta dei punti di accesso

5.1.1.1. Vanno inclusi come punti di accesso ad una **registrazione bibliografica** i titoli delle opere e delle espressioni (controllati) e i titoli delle manifestazioni (di solito non controllati) e le forme controllate dei nomi

⁷ Per la comunità bibliotecaria è l'*International Standard Bibliographic Descriptions*

dei creatori delle opere.

Nel caso di enti creatori di un'opera, ciò si applica limitatamente alle opere che per loro natura siano necessariamente espressione del pensiero collettivo o dell'attività dell'ente, anche se firmate da una persona, in qualità di funzionario o dipendente dell'ente, o quando la formulazione del titolo, unitamente alla natura dell'opera, implica chiaramente che l'ente è responsabile collettivamente del contenuto dell'opera.

Vanno inoltre creati punti di accesso a registrazioni bibliografiche per le forme controllate dei nomi di altre persone, famiglie, enti e soggetti ritenuti importanti per reperire, identificare e selezionare la risorsa bibliografica che si sta descrivendo.

5.1.1.2 Vanno incluse come punti di accesso ad una **registrazione di autorità**, la forma autorizzata e le forme varianti del nome dell'entità. Ulteriori accessi possono essere creati tramite nomi correlati.

5.1.2. Intestazioni autorizzate

L'intestazione autorizzata per un'entità deve essere il nome che la identifica in maniera costante, o perché è quello che compare prevalentemente nelle relative manifestazioni, o perché è un nome accettato, adatto agli utenti del catalogo (ad es.: nome convenzionale).

Ulteriori caratteristiche identificative si dovranno aggiungere, se necessario, per distinguere un'entità da altre con lo stesso nome.

5.1.3. Lingua

Quando i nomi sono espressi in più lingue, si deve dare la preferenza ad intestazioni basate su informazioni ricavate da manifestazioni dell'espressione nella lingua e nella scrittura originali; ma se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, l'intestazione può essere basata su forme presenti in manifestazioni o in citazioni in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo.

Quando possibile, si dovrà fornire l'accesso nella lingua e scrittura originali, tramite l'intestazione autorizzata o un rinvio. Nel caso si preferisse traslitterare, si dovrà seguire uno standard internazionale di conversione dei caratteri

5.2. Forma dei nomi di persona

5.2.1. Se il nome di una persona è costituito da più parole, la scelta dell'elemento iniziale di accesso va determinata in base alle convenzioni del paese di cittadinanza della persona oppure,

5.2.2. se il paese di cittadinanza non è determinabile, in base all'uso accettato nel paese in cui la persona in genere risiede, oppure

5.2.3. Se non è possibile determinare il paese in cui generalmente la persona risiede, la scelta dell'elemento iniziale di accesso seguirà l'uso accettato nella lingua che la persona usa comunemente, come desumibile dalle manifestazioni o repertori generali.

5.3. Forma dei nomi di famiglia

5.3.1. Se il nome di una famiglia è costituito da più parole, la scelta dell'elemento iniziale di accesso si determina in base alle convenzioni del paese con il quale la famiglia è più strettamente associata, oppure

5.3.2. Se non è possibile determinare il paese più strettamente associato con quella famiglia, la scelta dell'elemento iniziale di accesso seguirà l'uso accettato nella lingua che quella famiglia usa comunemente, come desumibile dalle manifestazioni o da repertori generali.

5.4. Forma dei nomi di enti

5.4.1. Per le giurisdizioni territoriali, l'intestazione autorizzata deve includere la forma correntemente usata del nome del territorio interessato, nella lingua e scrittura più adatte alle necessità degli utenti del catalogo;

5.4.2. Se l'ente ha usato in periodi successivi nomi diversi, che non possono essere considerati varianti di scarsa importanza di uno stesso nome, ciascun

cambiamento significativo del nome deve essere trattato come una nuova entità e le corrispondenti registrazioni di autorità dovranno essere collegate, per ciascuna entità, mediante rinvii reciproci (precedente/successivo).

5.5. Forma di titoli uniformi

Un titolo uniforme può essere o un titolo che può stare da solo, oppure può essere una combinazione nome/titolo o un titolo qualificato dall'aggiunta di elementi identificativi, come il nome di un ente, un luogo, una lingua, una data, etc.

5.5.1. Il titolo uniforme deve essere il titolo originale o il titolo che appare con maggiore frequenza nelle manifestazioni dell'opera. In alcune determinate circostanze si può preferire al titolo originale, come base per l'intestazione autorizzata, un titolo comunemente usato nella lingua e scrittura del catalogo.

6. Registrazioni di autorità

6.1. Per controllare le forme autorizzate di nomi e rinvii usati come punti di accesso devono essere redatte registrazioni di autorità per entità quali persone, famiglie, enti, opere, espressioni, manifestazioni, documenti, concetti, oggetti, eventi e luoghi.

6.2. Se una persona, una famiglia o un ente usa più nomi o diverse forme di uno stesso nome, si sceglie un solo nome o una sola forma del nome come intestazione autorizzata per ogni soggetto distinto. Se ci sono diversi titoli per una stessa opera, se ne sceglie uno come titolo uniforme.

7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

7.1. Ricerca e Recupero delle informazioni

I punti di accesso sono gli elementi delle registrazioni bibliografiche che provvedono: 1) a un adeguato recupero delle registrazioni bibliografiche, di autorità e delle risorse bibliografiche ad esse collegate e, 2) a circoscrivere i risultati della ricerca.

7.1.1. Strumenti di ricerca

Nomi, titoli e soggetti devono poter essere cercati e recuperati tramite qualsiasi meccanismo disponibile in un dato catalogo di biblioteca o archivio di dati bibliografici, per esempio tramite forme complete dei nomi, parole-chiave, frasi, troncamenti etc.

7.1.2. Punti di accesso indispensabili sono quelli basati sui principali attributi e relazioni di ciascuna entità nella registrazione bibliografica o di autorità.

7.1.2.1. Punti di accesso indispensabili per le registrazioni bibliografiche sono:
il nome del creatore, o del primo creatore nominato, quando ve ne sia più di uno
il titolo proprio, o il titolo attribuito alla manifestazione
l'anno (o gli anni) di pubblicazione o emissione
il titolo uniforme dell'opera /espressione
intestazioni di soggetto, termini di soggetto
numeri di classificazione
numeri standard, identificativi e "titoli chiave" dell'entità descritta.

7.1.2.2. Punti di accesso indispensabili per le **registrazioni di autorità** sono:
il nome o il titolo autorizzato dell'entità
le varianti del nome o del titolo dell'entità.

7.1.3. Punti di accesso aggiuntivi

Attributi da altre aree della descrizione bibliografica o della registrazione di autorità possono servire da punti di accesso facoltativi o da elementi di filtro nel caso vengano recuperate grandi quantità di registrazioni. Nelle registrazioni bibliografiche questi attributi includono, in modo non limitativo:

nomi di altri creatori oltre il primo
nomi di esecutori o persone, famiglie o enti in ruoli diversi da quello di creatore
titoli paralleli, titoli dell'intitolazione, etc.
titolo uniforme della serie
identificativi della registrazione bibliografica
lingua
paese di pubblicazione
tipo di materiale.

Nelle registrazioni di autorità questi attributi includono, in modo non limitativo:

nomi o titoli di entità correlate
identificativi della registrazioni di autorità.

APPENDICE

Obiettivi per la costruzione di codici di catalogazione

Ci sono vari obiettivi⁸ che guidano la costruzione di codici di catalogazione: il principio fondamentale è servire l'interesse dell'utente.

- * *Interesse dell'utente* del catalogo. Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le forme controllate dei nomi quali punti di accesso vanno prese tenendo presente l'utente del catalogo;
- * *Uso comune*. Il lessico normalizzato usato nelle descrizioni e nei punti di accesso deve essere in accordo con quello della maggioranza degli utenti;
- * *Presentazione*. Le descrizioni e le forme controllate dei nomi delle entità per i punti di accesso devono essere basate sul modo in cui ciascuna entità descrive se stessa.
- * *Accuratezza*. L'entità descritta deve essere rappresentata fedelmente;
- * *Sufficienza e necessità*. Nelle descrizioni e nelle forme controllate dei nomi per i punti di accesso, vanno inclusi solo quegli elementi che si richiedono per soddisfare l'utente ed indispensabili per identificare in modo univoco una entità;
- * *Significatività*. Gli elementi devono essere bibliograficamente significativi;
- * *Economia*. Quando per raggiungere uno scopo esistono modalità alternative, la preferenza deve essere data a quella che contribuisce di più all'economia complessiva (vale a dire al costo minore o all'approccio più semplice);
- * *Standardizzazione*. Le descrizioni e la creazione dei punti di accesso devono essere normalizzate fin dove possibile, in estensione e livello. Ciò consente una maggiore coerenza che a sua volta rende più facile la condivisione delle registrazioni bibliografiche e di autorità;
- * *Integrazione*. Le descrizioni per tutti i tipi di materiali e per le forme controllate dei nomi delle entità devono basarsi, fin dove è possibile, su regole comuni;

Le regole di un codice di catalogazione devono essere

- * *giustificabili e non arbitrarie*.

Si conviene che in alcuni casi questi principi potrebbero contraddirsi a vicenda e che si adotterà all'occorrenza una ragionevole soluzione pratica.

[Per quanto riguarda i *thesauri* di voci di soggetto, ci sono altri obiettivi da perseguire, ma ancora non sono stati inclusi in questa dichiarazione]

⁸ Basati sulla letteratura professionale, soprattutto di Ranganathan e Leibniz come riportati da E. Svenonius, in: *The Intellectual Foundation of Information Organization*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 68